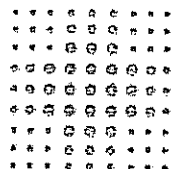


REPERTORIO N° 5722 DEL 5/5/2015



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE CON "IL FIORE D'ORIENTE" PER L'EFFETTUAZIONE DI
ATTIVITA' DI SHIATSU A FAVORE DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZE
PSICHIATRICHE "F. SANTI" DI PARMA E "1° MAGGIO" DI COLORNO

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del
Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa
Giuseppina Ciotti, nata a Poviglio (RE) il 11.11.1956, C.F. CTTGPP56S51G947Q, domiciliato ai
fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Viale Basetti n. 8, che agisce in nome e
per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

"Il Fiore d'Oriente" di Bernardo Corvi, con sede a Lesignano de' Bagni (PR) in Borgo Segantini n.
8,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

"Il Fiore d'Oriente" si impegna ad effettuare attività di shiatsu a favore degli ospiti delle Residenze
"F. Santi" di Parma e "1° Maggio" di Colorno, secondo i termini previsti dal progetto presentato per
l'anno 2015 e in parziale continuità con quanto realizzato nel 2013. L'attività verrà condotta dagli
operatori, coordinati dal Sig. Bernardo Corvi e si terrà presso le summenzionate strutture.

ART. 2

"Il Fiore d'Oriente" si impegna a condurre l'attività, nel corso di 160 ore di pratica, per trattamenti
individuali di circa mezz'ora ciascuno. L'articolazione dell'attività sarà concordata con la referente
per le attività riabilitative della UOC Psichiatria Adulti e Programmi Psicopatologici Integrati.

ART. 3

L'AUSL riconosce a "Il Fiore d'Oriente" la somma di euro 3.520,00 IVA esente; tale importo verrà
liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore della UO summenzionata.
Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e
quant'altro, nulla escluso, è a carico de "Il Fiore d'Oriente".
L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre
2015 rinnovabile, previo scambio di corrispondenza, per l'anno 2016.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte de "Il Fiore d'Oriente" degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

ART. 7

1. L'Associazione è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
 - a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
 - a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. Z3F14050D6 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART. 8

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, 13/4/2015

Per "Il Fiore d'Oriente"
Sig. Bernardo Corvi

IL FIORE D'ORIENTE
di Corvi Bernardo
Borgo del Segno (PR)
43037 LESIGNANO DE' BAGNI (PR)
C.F. 02528570340

Il Direttore
Distretto di Parma
Dr.ssa Giuseppina Ciotti

